

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 34/35/2012

Fatto e svolgimento del processo

- La società ricorrente, svolgente attività di compravendita di beni immobili, ha presentato separate impugnazioni avverso gli avvisi di accertamento:

- n. R1P36S00205/2009 relativo all'Ires - Irap ed Iva - anno d'imposta 2004;

- n. R1P076S00208/2009 relativo ad Irpef e ritenute alla fonte - anno d'imposta 2004;

- n. R1P66S00206/2009 relativo all'Iva - anno d'imposta 2005; - n. R1PO36S00207/2009 relativo all'Ires- Irap- anno d'imposta 2005;

- n. R1PO76S00209/2009 relativo all'Irpef e ritenute alla fonte - anno d'imposta 2005.

- Con gli avvisi di accertamento impugnati l'Ufficio ha accertato, per ciascun anno d'imposta, il maggior reddito d'impresa, il valore della produzione netta, il volume d'affari, l'omessa ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti al socio con partecipazione non qualificata - come specificato in ciascun atto impugnato - ha quindi determinato le imposte dovute ed irrogato le sanzioni conseguenti.

Gli avvisi di accertamento sono stati emessi in base al P.V.di C. redatto in data 26.03.2008, dai militi della Guardia di Finanza - Compagnia di Sesto San Giovanni, notificato al legale rappresentante della società a seguito del quale vi è stata la trasmissione di comunicazione di reato alla Procura della Repubblica di Milano ex art. 347 del c.p.p..

Con gli atti impugnati l'Ufficio ha contestato alla società di non aver correttamente fatturato le operazioni immobiliari poste in essere dalla stessa relative alla vendita degli appartamenti in Milano, Viale Monza, e ciò prendendo come riferimento le dichiarazioni rese dagli acquirenti degli appartamenti ai militi della G. di F. riguardanti in specifico: l'appartamento acquistato, le modalità di pagamento, l'eventuale maggior prezzo versato rispetto al dichiarato nel rogito, la differenza tra prezzo di acquisto più Iva e mutuo stipulato, le modalità di pagamento del prezzo l'ammontare delle spese notarili e di intermediazione, l'esistenza di preliminari di compravendita, l'ammontare di ciascuna tranche di pagamento, soggetti con cui avvenne la trattazione per conto della Pa. Mo. srl, l'intervento di eventuali intermediari.

Gli avvisi di accertamento impugnati recano un dettaglio delle operazioni contestate con riferimento a ciascun immobile e le eventuali correzioni apportate ai dati risultanti dal verbale della G. di F.

- L'istanza di accertamento per adesione presentata in data 28.07.2009 ed il contraddittorio di seguito instaurato non hanno avuto esito positivo.

- Con tempestivi ricorsi la società Pa. Mo. srl in liquidazione ha impugnato gli avvisi di accertamento deducendo quali motivi di impugnazione:

a) l'illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto basati sul presunto maggior valore dei beni immobili di proprietà dell'impresa determinato, non in base ai valori normali di mercato, ma sulla base delle dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili stessi (art 35, comma 23 bis, del D.L. 223/2006);

b) la nullità degli atti impugnati in quanto carenti di motivazione, privi di elementi concreti volti ad individuare l'effettivo valore delle unità immobiliari compravendute, rilevando altresì che i prezzi di compravendita dichiarati nei detti atti risultano in linea con quelli riportati dall'Osservatorio Immobiliare FIAIP;

c) l'illegittimità degli atti impositivi impugnati avendo la società cessato la propria attività in data 22.12.2005;

d) l'illegittimità degli atti nella parte in cui l'Ufficio ha presunto la distribuzione ai soci degli utili extra - contabili trattandosi di società a ristretta base societaria.

La ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dei singoli atti impugnati con vittoria delle spese del giudizio.

- L'Agenzia delle Entrate si è costituita in ciascun giudizio sostenendo la legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati richiamando la procedura seguita in sede di accertamento. L'Ufficio ha affermato la legittimità del metodo analitico induttivo adottato richiamando le disposizioni di legge applicate con riferimento a ciascun atto impositivo ed il legittimo utilizzo delle dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili compravenduti.

La difesa di parte pubblica ha sostenuto la corretta motivazione degli atti impugnati, in quanto contenenti ogni elemento idoneo per comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e la corretta notifica degli atti al legale rappresentante della stessa. L'Ufficio ha quindi sostenuto la corretta imputazione, ai soci non detentori di una partecipazione qualificata, degli utili extra bilancio rilevati ed ha concluso chiedendo la conferma degli atti impugnati con vittoria delle spese del contenzioso.

- All'udienza del 05.05.2011 i ricorsi sono stati riuniti, vertendo su identiche questioni di fatto e di diritto, ed è stata disposta la produzione in giudizio del P.V. di constatazione.

- L'Ufficio in data 16.06.2011 ha depositato il P.V. redatto dalla G. di F. di Sesto San Giovanni in capo alla società, unitamente ai singoli verbali di operazioni compiute, da parte dello stesso organo, relativi alle dichiarazioni rese dagli acquirenti le unità immobiliari.

- All'udienza del 03.11.2011 sono state sentite le parti ed i ricorsi riuniti sono stati posti in decisione.

Motivi della decisione

I ricorsi riuniti non meritano accoglimento per i motivi di cui in appresso.

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di carenza di motivazione degli atti impugnati e di nullità degli stessi in quanto adottati, ad avviso della ricorrente, nella forma dell'art. 39 del DPR 600/1973, senza che ricorressero i relativi presupposti di legge. L'eccezione di carenza di motivazione degli atti non è meritevole di accoglimento in quanto negli avvisi di accertamento sono indicati i criteri seguiti dall'Ufficio per apportare le rettifiche operate. Negli atti è specificata la procedura seguita dall'Ente accertatore che ha preso in considerazione il prezzo di vendita dell'immobile in atto dichiarato, il mutuo chiesto dall'acquirente, e/o il prezzo che l'acquirente ha dichiarato di aver effettivamente versato e quello dichiarato in atto.

In accertamento vi è un dettaglio analitico delle vendite verificate, con nominativo acquirente, mutuo chiesto, valore di vendita dichiarato e somma effettivamente corrisposta. Negli atti impugnati sono state citate le norme di legge che si assumono violate. La società ha avuto pertanto la possibilità di comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia delle Entrate e di svolgere adeguata difesa.

Non merita accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in merito al tipo di accertamento adottato dall'Ufficio in quanto nell'atto viene espressamente richiamato l'art. 39 del DPR 600/1973.

L'accertamento emesso in base alla detta norma, denominato analitico-induttivo, si risolve nella rettifica di singole componenti reddituali e presuppone l'esistenza di elementi presuntivi semplici, purché gravi precisi e concordanti che prospettino, come nel

caso di specie, attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate. Nel caso di specie l'Ufficio, pur avvalendosi di un elemento presuntivo semplice, come può essere l'importo di mutuo chiesto dall'acquirente, quando di importo superiore al prezzo di acquisto dell'immobile, o il maggior valore che la stessa ha dichiarato versato, ha completato l'attività accertativa, riscontrando i dati con le dichiarazioni degli acquirenti, ed è giunto a ritenere che, nel caso concreto, le presunzioni semplici, fossero caratterizzate da precisione e concordanza e come tali idonee a giustificare l'emissione dell'atto nella forma citata (la maggior parte degli acquirenti ha dichiarato infatti di aver versato un maggior prezzo rispetto a quello indicato nell'atto di compravendita).

Non merita accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in merito al mancato riscontro del valore degli immobili con quello risultante dal Osservatorio Immobiliare FIAIP posto che nel caso concreto l'Ufficio si è avvalso di una metodologia ben più attinente al caso concreto.

Non ha rilievo l'eccezione di parte ricorrente relativa alla nullità delle prove assunte dalla Guardia di Finanza sentendo, senza contraddittorio, gli acquirenti degli immobili in merito al prezzo versato ed all'importo del mutuo stipulato, in quanto trattasi di attività ispettiva demandata ai militi della G. di F. che, ove posta a base dell'accertamento, può essere contestata dal contribuente.

Non merita accoglimento l'eccezione di erroneità, in cui sarebbe incorso l'Ufficio nella determinazione del maggior reddito, in quanto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta volta a confutare i dati posti a base degli accertamenti impugnati in particolare le dichiarazioni degli acquirenti che hanno specificati non solo il prezzo versato, quanto altresì l'ammontare delle spese notarili e di mediazione, l'importo degli assegni versati e a chi vennero versati gli assegni. Parte ricorrente doveva, nei propri scritti difensivi, esaminare le dichiarazioni rese dagli acquirenti ai Militi e contestare, in concreto, quanto dalle stesse risultante, mentre ciò non è stato fatto.

Non corrisponde a realtà il fatto che le scritture contabili fossero correttamente tenute in quanto, come si rileva a pag. 5 e 9 del verbale della G.di F., i registri IVA riportavano solo i totali di periodo e le liquidazioni periodiche mentre le registrazioni delle fatture erano effettuate su fogli non numerati progressivamente, riportanti la dicitura stampa di prova, circostanza non contestata dalla parte in sede contenziosa.

A nulla rileva nel presente giudizio l'eccezione di nullità degli accertamenti in quanto emessi in capo a società cancellata dal Registro delle Imprese. Tali atti sono stati correttamente notificati al legale rappresentante della stessa in persona del liquidatore signora Fusi Camilla socia altresì al 95% dell'ente.

Dalle norme in materia tributaria si evince che in caso di crediti fiscali i liquidatori sono responsabili anche, con riferimento ai periodi antecedenti alla liquidazione, e rispondono altresì con gli amministratori, ove abbiano compiuto operazioni volte ad occultare attività anche anteriori alla liquidazione. I soci sono responsabili per quanto ricevuto non solo nel periodo della liquidazione ma anche nei due periodi d'imposta precedenti. Gli artt. 36 ter e 46 del Dpr 600/73 scandiscono i termini entro cui l'Amministrazione Finanziaria può effettuare i controlli delle dichiarazioni ed emettere gli accertamenti, termini che vengono quindi prolungati dal D.Lgs 74/2000.

Il Collegio rileva quindi che l'Erario ha titolo, quando la cancellazione della società dal Registro delle Imprese è stata chiesta senza che ne esistessero i presupposti, ad ottenere l'accertamento in via contenziosa del proprio credito al fine di esperire le opportune azioni volte al recupero dello stesso nei confronti dei soggetti che sono tenuti a risponderne.

Risulta priva di pregio l'eccezione di parte ricorrente in merito all'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, nella parte in cui l'Ufficio ha presunto una distribuzione degli utili extracontabili al socio titolare di una partecipazione non qualificata, trattandosi di società a ristretta base societaria (Cass. civ. 15.02.2008 n. 3896; Cass. civ. 10.06.2009 n. 13338). Soci della Pa. Mo. srl erano la signora Fusi Camilla per la quota del 95% e la signora Mi. Wa. per la quota del 5% ed era onere di parte ricorrente provare fatti o circostanze che escludessero l'applicazione della presunzione citata. Trovano applicazione le norme in legge in materia di ritenuta e compilazione del modello 770.

Il rigetto dei ricorsi, per i motivi sopra esposti, comporta altresì la corretta applicazione delle sanzioni comminate.

I ricorsi riuniti vengono quindi respinti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 1.200,00=, oltre accessori di legge, con condanna della società ricorrente a rifondere le stesse all'Amministrazione Finanziaria.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell'Ufficio liquidate in euro 1.200,00= oltre accessori di legge.